

### *Giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. e competenza*

Cass. Civ., sez. VI-3, ordinanza 23 giugno 2014 n. 14155 (Pres. Vivaldi, rel. Frasca)

#### **GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A ORDINANZA-INGIUNZIONE E A VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA – LIMITAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE PROCESSUALI EX ART. 91 COMMA IV C.P.C. – APPLICABILITÀ – ESCLUSIONE**

*Un'azione che il debitore, dopo la notifica del precetto e fintanto che esso è efficace, oppure dopo l'inizio dell'esecuzione, eserciti, a norma del secondo comma dell'art. 1210 c.c., per ottenere l'accertamento della verifica degli effetti, definitivi e preliminari (come quelli ricollegati all'offerta reale), del procedimento di cui agli art. 1206 e segg. c.c., tanto se verificatisi prima del precetto quanto dopo di esso prima dell'inizio dell'esecuzione, quanto ancora se verificatisi dopo di essa, ha sostanzialmente natura di e dev'essere qualificata, anche in difetto di qualificazione in tal senso da parte del debitore, come opposizione a precetto ex articolo 615, primo comma, c.p.c., se proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, e come opposizione all'esecuzione ex secondo comma dello stesso articolo, se proposta dopo detto inizio. Ne discende, in tali ipotesi, la competenza inderogabile, ai sensi del primo comma dell'art. 27 c.p.c., del giudice dell'opposizione a precetto o dell'opposizione all'esecuzione a deliberare sulla domanda di cui all'art. 1210, comma 2, c.c.*

#### **COMPENSAZIONE DELLE SPESE DI LITE – ECCESSIVA LITIGIOSITÀ DELLE PARTI – SUSSISTE**

*Le spese del giudizio possono compensarsi, ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni, nell'evidenza di una inusitata reciproca litigiosità, nella congerie di cause fra le parti in relazione allo svolgimento delle reciproche pretese.*

*(Massime a cura di Giuseppe Buffone - Riproduzione riservata)*

R.g.n. 14306-13 (c.c. 10.4.2014)

Ritenuto quanto segue:

§1. L'Avvocato omissis ha proposto ricorso per regolamento di competenza contro l'Avvocato omissis avverso la sentenza del 16 maggio 2013, con la quale il Tribunale di Tivoli ha provveduto sulla domanda introdotta dal Cotardo contro lo Staniscia con un atto di citazione notificato il 12 luglio 2012.

§1.1. Con tale domanda il Cotardo chiedeva al Tribunale adito: a) di accertare la ritualità e il carattere satisfattivo delle pretese dello Staniscia, di cui a due precetti da lui intimati sulla base di due diversi decreti

ingiuntivi (emessi dal Pretore di Roma con i numeri 11664 e 11665 del 1996); b) di accertare la ritualità dell'offerta reale della somma di euro 11.100.00 effettuata il 2 dicembre 2011; c) di accertare l'illegittimità del rifiuto dello Staniscia di ricevere il pagamento; d) di dichiarare esso attore libero dalla pretesa della controparte di cui ai due decreti ed ai «successivi atti di precetto»; e) di condannare lo Staniscia al pagamento della somma di € 639,33 per le spese del procedimento di offerta; f) nonché, in subordine, di consentire l'eventuale integrazione di essa ove ritenuta in sufficiente.

§1.2. Lo Staniscia si costituiva ed oltre a contestare la validità dell'offerta, eccepiva in via pregiudiziale: a) l'incompetenza territoriale del Tribunale di Tivoli e la competenza del Tribunale di Roma, in quanto nell'atto di precetto (così si esprimeva la comparsa di costituzione, che si rinviene nel fascicolo del giudice a quo) egli aveva eletto domicilio per l'adempimento presso lo studio del suo difensore in Roma; b) la litispendenza con altro giudizio introdotto dal Cotardo dinanzi al Giudice dell'Esecuzione presso il Tribunale di Roma con ricorso in opposizione depositato il 19 giugno 2012 avverso l'esecuzione immobiliare rubricata con il n. R.G.E. 8 del 2012 ed iniziata con un pignoramento del 7 dicembre 2011 sulla base del precetto intimato il 23 novembre 2011 in forza del decreto .. ingiuntivo n. 11665 del 1996.

§2. Il Tribunale di Tivoli, con la sentenza impugnata, ha disatteso innanzitutto l'eccezione di incompetenza territoriale adducendo che l'elezione di domicilio contenuta nel precetto aveva valore solo in riferimento all'opposizione a precetto e sostenendo che invece nel procedimento per convalida dell'offerta reale dovesse trovare applicazione il foro generale dell'art. 18 c.p.c., onde il giudizio era stato correttamente instaurato, dato che il convenuto aveva residenza nel circondario di Tivoli.

Ha, quindi, rigettato l'eccezione di litispendenza con l'opposizione avverso l'esecuzione immobiliare R.G.E n. 8 del 2012 presso il Tribunale capitolino, assumendo che con essa «proposta al fine di paralizzare l'esecuzione promossa dallo Staniscia con il R.g.n. 14306-13 (c.c. 10.4.2014) pignoramento di un immobile di proprietà del Cotardo, quest'ultimo [aveva] agito all'immediato fine di ottenere la sospensione dell'esecuzione, prospettando nel giudizio di merito da instaurare l'eccezione di intervenuto soddisfacimento del credito in ragione del quale risulta promossa la procedura esecutiva» e, quindi, soggiungendo che: «il presente giudizio, avendo ad oggetto la richiesta di convalida dell'offerta reale, non ha dunque il medesimo oggetto del giudizio di opposizione all'esecuzione, costituendo anzi presupposto necessario, nella misura in cui si dovesse riconoscere o meno la validità dell'offerta, per accertare la fondatezza o meno dell'eccezione di pagamento. Ciò è a dire che, perfezionandosi il procedimento di offerta reale con l'accettazione delle somme offerte o, in caso di rifiuto, con la pronuncia della sentenza che accerti la validità dell'offerta, è evidente come in presenza di rifiuto, solo con il presente procedimento, e non anche in sede di opposizione all'esecuzione, tale questione debba essere risolta.».

§3. L'istanza di regolamento di competenza ha censurato, nell'ordine, sia la valutazione di negazione della litispendenza, sia quella di negazione della incompetenza territoriale e lo ha fatto rovesciando l'ordine con cui era stata svolta la difesa con la comparsa di costituzione nel giudizio davanti al Tribunale di Tivoli.

§4. All'istanza di regolamento di competenza ha resistito con memoria il Cotardo.

§5. Prestandosi il ricorso ad essere deciso con il procedimento di cui all'art. 380-ter c.p.c., è stata formulata richiesta al Pubblico Ministero presso la Corte di formulare le sue conclusioni ed all'esito del loro deposito ne è stata fatta notificazione agli avvocati delle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.

§6. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato quanto segue: §1. Nelle sue conclusioni il Pubblico Ministero ha chiesto il rigetto dell'istanza di . regolamento di competenza, sostenendo che bene sarebbe stato negato il rapporto di litispendenza fra l'opposizione all'esecuzione ed il giudizio di accertamento della validità dell'offerta reale, giacché le relative domande «pur essendo inerenti il medesimo rapporto giuridico, traggono origine da fatti costitutivi diversi e non collegati da nesso di dipendenza». E, quindi, di riflesso, che sarebbe infondata anche la doglianza sulla competenza, sostenuta dal ricorrente con l'invocazione del foro dell'art. 27 c.p.c., per essere stata l'offerta reale eseguita dopo la notificazione del precetto.

§2. Il Collegio, premesso il rilievo che il regolamento di competenza in esame è da considerarsi facoltativo, in quanto la decisione impugnata ha pronunciato sulla litispendenza e sulla competenza territoriale affermando l'inesistenza della prima e R.g.n. 14306-13 (c.c. 10.4.2014) l'esistenza della competenza del giudice adito e, quindi, ha deciso sul merito della domanda, non condivide le conclusioni del Pubblico Ministero.

Peraltro, tale non condivisione discende da ragioni che si debbono rilevare nell'esercizio dei poteri di statuizione sulla competenza a trattare i procedimenti che vedono in lite le parti.

Procedimenti che, come fa manifesto la memoria del resistente, non sono rappresentati soltanto dal giudizio su cui è stata pronunciata la sentenza impugnata e dal giudizio di opposizione all'esecuzione proposto dallo stesso resistente avverso l'esecuzione forzata immobiliare rubricata davanti al Tribunale di Roma con il n. R.G.E. 8 del 2012, bensì anche dal giudizio di opposizione all'esecuzione proposto sempre dal resistente — con ricorso depositato il 10 agosto 2012 - avverso l'esecuzione forzata presso terzi, promossa sulla base del decreto ingiuntivo n. 11664 del 1996 ed iscritta al n. R.G.E. 500 del 2012 sempre presso il Tribunale di Roma.

§2.1. L'esercizio degli indicati poteri di statuizione porta a ritenere che nella specie ricorra una situazione per cui deve rilevarsi la continenza del giudizio su cui ha deciso il Tribunale di Tivoli rispetto ai due indicati giudizi di opposizione all'esecuzione e, prima ancora, sebbene in funzione dell'applicazione delle regole della continenza, l'incompetenza per territorio inderogabile di quel Tribunale a beneficio di quella del Tribunale di Roma in funzione di giudice dell'esecuzione. Ciò, una volta qualificata correttamente, al di là del nomen attribuitole, l'azione esercitata dal Cotardo davanti al Tribunale di Tivoli e, quindi, apprezzando la doglianza dello Staniscia riguardo alla competenza di tale Tribunale nel senso di eccezione di incompetenza su detta domanda in quanto avente il sostanziale contenuto, ancorché diretta a far valere la fattispecie dell'offerta reale, di un'opposizione all'esecuzione e precisamente sia all'esecuzione iniziata con il pignoramento immobiliare sia a quella iniziata con il pignoramento presso terzi.

Siffatta conclusione si giustifica interrogandosi sul significato che, quando è minacciata con il precetto dal creditore l'esecuzione forzata, sulla base del titolo esecutivo che consacra il suo credito, ed a maggior ragione quando il creditore inizi l'esecuzione forzata sulla base del titolo, oggettivamente assume la possibilità del debitore di valersi della particolare tutela di diritto sostanziale, espressione di un diritto potestativo riconosciutagli dalle norme degli artt. 1206 e seguenti, che gli è riconosciuta in relazione alla ricorrenza, di fronte alla pretesa del creditore, delle condizioni previste dall'art. 1206 c.c. e, particolarmente, per quello che in questa sede interessa, della condizione supposta R.g.n. 14306-13 (c.c. 10.4.2014) da detta norma in relazione al non ricevere il creditore, «senza motivo legittimo, il pagamento offertogli, nei modi indicati negli articoli seguenti».

§2.2. Secondo la disciplina dettata dal codice civile negli artt. 1207 e ss., in presenza di una simile evenienza, il debitore deve formulare, per porre il creditore in condizioni di mora credendi, con gli effetti sul rischio della prestazione, che ne seguono, l'offerta della prestazione, la quale deve avere i requisiti di cui all'art. 1208 e rivestire la forma dell'art.

1209 c.c., cioè o quella dell'offerta reale o quella dell'offerta per intimazione.

Eseguita l'offerta in uno di tali modi, qualora il creditore si rifiuti di ricevere l'offerta reale o non si presenti per ricevere le cose offerte mediante intimazione, il debitore può — ai sensi dell'art. 1210 — continuare l'esercizio del suo diritto potestativo perseguendo la liberazione dalla prestazione ed all'uopo è previsto che egli debba fare il deposito di quanto oggetto della prestazione (art. 1210 c.c.). Dopo di che, la prospettiva che si apre è: a) quella dell'accettazione da parte del creditore, che determina ex se il divieto di ritirare detto oggetto a carico del debitore e, nel contempo, la sua liberazione, equivalendo cioè all'adempimento; b) quella che l'accettazione non abbia luogo: in tal caso si determina una situazione di incertezza e perdurante vincolo a carico del debitore, che egli può sciogliere agendo in giudizio per ottenere l'accertamento che l'attività svolta per superare la mora credendi è stata legittima e, quindi, idonea a determinare non solo l'effetto di porre in quella situazione il creditore, ma anche di determinare la liberazione di esso debitore.

§2.3. Il diritto di azione sub b) non risulta identificato direttamente dal legislatore come oggetto di un'azione tipica, ma lo è di certo indirettamente, perché l'allusione alla sentenza passata in giudicato che accerti la validità del deposito evidenzia che il legislatore vuole consentire al debitore di agire per ottenere il detto accertamento.

Essendo tale accertamento finalizzato al risultato finale di ottenere una pronuncia che, previo riconoscimento della validità del procedimento seguito dal debitore ai sensi degli artt. 1206 e ss. c.c., riconosca che il debitore si è liberato, è palese che il petitum sostanziale, cioè la cosa oggetto della domanda ai sensi dell'art. 163 n. 3 c.p.c. (il bene della vita tutelato), è quello di una pronuncia che dica venuta meno il credito del creditore.

Dunque, si è in presenza sostanzialmente di un'azione di accertamento negativo dell'esistenza, meglio della permanenza del credito e, quindi, di accertamento della sua inesistenza, sulla base dei fatti costitutivi rappresentati dallo svolgimento positivo e corretto del procedimento di cui agli artt. 1206 e ss. in quanto evidenziatori della realizzazione

dell'effetto liberatorio finale del deposito, che è l'estinzione del credito. Il fatto finale risultante da tale procedimento, cioè l'estinzione del credito, è quello che R.g.n. 14306-13 (c.c. 10.4.2014) finisce per giustificare, se accertato, l'accertamento della inesistenza sopravvenuta del credito al momento del deposito liberatorio.

§3. Ora, ci si deve interrogare su come il diritto potestativo del debitore di attivarsi ai sensi degli artt. 1206 e ss. c.c. e quello conseguente di azione per ottenere l'accertamento del suo positivo esercizio e delle sue conseguenze liberatorie possa avvenire qualora il creditore eserciti la sua situazione creditoria, in quanto a suo dire consacrata da titolo esecutivo, con il precetto, cioè minacciando l'esecuzione forzata sulla base del titolo.

§3.1. Anche in tal caso può accadere che il debitore, se non ha ragioni di contestazione e voglia liberarsi, offra al creditore la prestazione (con le spese del precetto) e questi la riceva, con conseguente definizione della situazione, ma può anche accadere che, di fronte all'offerta, il creditore rifiuti di riceverla ed il debitore, nelle more della pendenza del termine di efficacia del precetto provveda ad un'offerta formale e, quindi, di fronte al rifiuto del creditore di accettarla, proceda al deposito e, dunque, si trovi nella condizione di dover fare accertare l'efficacia liberatoria di essa.

In questo caso, poiché l'esercizio del diritto potestativo di attivarsi per ottenere la liberazione nel presupposto di una mora credendi è avvenuto dopo la manifestazione della minaccia del creditore di procedere all'esecuzione, espressa nel precetto, si deve tenere conto che il legislatore prevede un'azione tipica (art. 615, primo comma, c.p.c.) a favore del debitore per contestare il diritto del creditore di procedere esecutivamente e, quindi, di postulare sul piano esecutivo la tutela della sua situazione creditoria e che è con tale azione che è consentito al debitore di dedurre le contestazioni relative all'esistenza del diritto di procedere all'esecuzione, ivi comprese, quelle relative a fatti sopravvenuti al precetto.

Poiché la postulazione da parte del debitore della verifica delle condizioni dell'offerta formale e del deposito e, quindi, della loro valida esecuzione, si risolve certamente nella deduzione di un fatto estintivo sopravvenuto del credito per cui si procede all'esecuzione, cioè quello della liberazione, id est dell'adempimento mediante deposito liberatorio, l'esercizio del diritto di azione supposto dall'art. 1210, secondo comma, in quanto affidato ad un'azione di mero accertamento, risulta allora pienamente possibile per il tramite dell'opposizione al precetto di cui all'art. 615, primo comma, c.p.c., in quanto tale azione si presenta pienamente funzionale ad assicurare la tutela prevista da detta norma di diritto sostanziale a livello generale. In pratica il profilo funzionale dell'azione supposta dalla norma di diritto sostanziale si presenta pienamente iscrivibile nell'ambito di quello dell'azione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.

7 R.g.n. 14306-13 (c.c. 10.4.2014) E' del tutto incongruo ipotizzare che l'azione di cui a detta norma, in quanto esercitata dopo l'intimazione di un precetto, assuma un profilo funzionale, corrisponda ad una forma diversa da quella tipica dell'art. 615, primo comma, c.p.c.: la tutela immaginata dal legislatore con il secondo comma dell'art. 1210, se deve esercitarsi dopo un precetto, risulta pienamente iscrivibile in quella espressamente attribuita al debitore contro il precetto, giacché si risolve nella richiesta di accertamento di un fatto estintivo (il deposito

liberatorio; od anche, è da dire, solo degli effetti dell'offerta formale o per intimazione, che, ad esempio, possono incidere sulla mora e, quindi, sugli accessori del credito in ipotesi precettata) della pretesa esecutiva.

In definitiva, è giocoforza ritenere che, se l'ordinamento incasella la tutela di accertamento negativo della pretesa esecutiva nell'an debeatur nel mezzo di cui al primo comma dell'art. 615 c.p.c., un principio di coerenza vuole che all'azione esercitabile con tale mezzo sia riconducibile anche la tutela di accertamento negativo prevista in generale — cioè a prescindere dalla minaccia di esercizio del credito tramite l'esecuzione forzata ed anzi anche a prescindere da una stessa manifestazione di volontà di esercizio - dal secondo comma dell'art. 1210 c.c.

§3.1. Tanto appare corretto anche se si faccia azione di accertamento della sola verifica di un'offerta formale o per intimazione e, quindi, si postuli solo la cessazione della mora, atteso che anche tale accertamento riguardando l'esistenza di un inadempimento della pretesa creditoria esecutiva imputabile al creditore può essere compiuto con l'azione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., in quanto incidente sul diritto di procedere all'esecuzione per gli accessori della pretesa creditoria precettata.

§3.2. Deve inoltre rilevarsi che, se un precetto sopraggiunga in pendenza del procedimento di cui agli artt. 1206 e ss. ovvero dopo che esso si sia concluso con il deposito, la stessa tutela giurisdizionale del debitore in accertamento dell'efficacia liberatoria del deposito (od anche degli effetti dell'offerta formale o per intimazione) diventa perseguirle utilmente con l'opposizione di cui al primo comma dell'art. 615 c.p.c.

§3.3. Si può immaginare che il debitore recuperi la possibilità di agire al di fuori dell'art. 615, primo comma, c.p.c. in accertamento negativo dell'estinzione del credito per cui gli sia stato intimato precetto solo qualora il creditore lasci decorrere il termine per l'efficacia del precetto senza iniziare l'esecuzione: in tal caso il debitore che voglia agire ai sensi del secondo comma dell'art. 1210 in relazione alle situazioni descritte lo fa con l'ordinaria azione di accertamento di cui si è detto, la quale non appare più riconducibile al profilo funzionale dell'art. 615 c.p.c.

R.g.n. 14306-13 (c.c. 10.4.2014) §4. Occorre, poi, precisare che anche quando l'esecuzione forzata sia iniziata e il debitore voglia far valere la fattispecie di cui all'art. 1210 c.c. (o alcuno dei suoi effetti preliminari ricollegati all'offerta reale o per intimazione), tanto se verificatasi prima del precetto che regge l'esecuzione, quanto se verificatasi dopo di esso e prima dell'inizio dell'esecuzione, quanto se verificatasi dopo, vale la medesima considerazione: la tutela del debitore agli effetti di detta norma, è tutela che si inserisce utilmente nell'oggetto dell'azione di opposizione all'esecuzione già iniziata di cui al secondo comma dell'art. 615 c.p.c.

Il profilo funzionale dell'azione di cui a tale norma appare pienamente comprendere quello dell'azione ai sensi dell'art. 1210 c.c. §5. Dalle considerazioni sopra svolte emerge a questo punto che viene in evidenza il seguente principio di diritto: «un'azione che il debitore, dopo la notifica del precetto e fintanto che esso è efficace, oppure dopo l'inizio dell'esecuzione, eserciti, a norma del secondo comma dell'art. 1210 c.c., per ottenere l'accertamento della verifica degli effetti, definitivi e preliminari (come quelli ricollegati all'offerta reale), del procedimento di cui agli artt. 1206 e segg. c.c., tanto se verificatisi prima del precetto quanto dopo di esso prima dell'inizio dell'esecuzione, quanto ancora se

verificatisi dopo di essa, ha sostanzialmente natura di e dev'essere qualificata, anche in difetto di qualificazione in tal senso da parte del debitore, come opposizione a precetto ex articolo 615, primo comma, c.p.c., se proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, e come opposizione all'esecuzione ex secondo comma dello stesso articolo, se proposta dopo detto inizio.».

§6. Sulla base di tali principi si deve rilevare che l'azione proposta dal Cotardo per fare accertare la validità dell'offerta reale e del deposito delle somme precettate sulla base dei due decreti ingiuntivi dinanzi al Tribunale di Tivoli, in quanto esercitata con citazione successiva ai due precetti intimati sulla base dei titoli esecutivi rappresentati dai due decreti (e, ma non rileva, in relazione a procedimento di offerta e deposito successivi ai precetti) ed anzi addirittura dopo l'inizio dell'esecuzione tramite due distinti procedimenti esecutivi, l'immobiliare (n. R.G.E. 8 del 2012), introdotto con pignoramento del 7 dicembre 2011, e quello presso terzi (n. R.G.E. 500 del 2012), introdotto il 20 dicembre 2011, aveva, ancorché proposta nella intestazione come citazione per convalida di offerta reale (ma in realtà diretta, come faceva manifesto il riferimento al deposito nella parte espositiva, anche a postulare l'accertamento del deposito stesso e, dunque, un effetto liberatorio: lo si osserva comunque ad abundantiam stante quanto precisato in chiusura del paragrafo 3.1.), R.g.n. 14306-13 (c.c. 10.4.2014) natura oggettiva di e doveva essere qualificata come opposizione avverso le due esecuzioni forzate già iniziate dallo Staniscia.

Ne discendeva che il Tribunale di Tivoli avrebbe dovuto così qualificare la domanda e scrutinare in conseguenza sulla base di detta qualificazione l'eccezione di incompetenza territoriale proposta dallo Staniscia. Il Tribunale avrebbe dovuto prendere atto che, profilandosi la controversia come di opposizione ad esecuzione già iniziata, la competenza territoriale era inderogabile ai sensi del primo comma dell'art. 27 c.p.c.

§6.1. Siffatta qualificazione corretta della questione di competenza sarebbe stata doverosa nell'esercizio dei poteri di esatta qualificazione in iure da parte del giudice della questione di competenza una volta proposta, purché nel' ambito della tipologia di competenza da essa attinta. Alla corretta qualificazione deve ora procedere questa Corte.

La quale comunque dovrebbe procedervi anche perché viene in rilievo la disciplina della continenza.

Invero, una volta qualificata l'azione davanti al Tribunale di Tivoli come una sostanziale opposizione all'esecuzione già iniziata, si verifica, infatti, che, essendo stato introdotto il giudizio di merito riguardo all'opposizione proposta dal Cotardo contro l'esecuzione presso terzi n. 500 del 2013, siccome si evince dall'allegazione della memoria del resistente ed è dimostrato dalla produzione della citazione introduttiva notificata il 12 febbraio 2013, sussisterebbe una palese relazione di continenza fra tali due giudizi, atteso che in quello deciso dal Tribunale di Tivoli si discute, sotto il profilo dell'efficacia dell'offerta formale e dell'efficacia liberatoria del deposito, anche dell'estinzione della pretesa esecutiva oggetto dell'opposizione proposta contro l'esecuzione n. 500 del 2012.

Essendo stato introdotto il giudizio di merito con citazione notificata il 12 febbraio 2013 e non pendendo più detta opposizione in fase sommaria (circostanza che, peraltro, non rileverebbe per quanto si dirà di seguito) si deve constatare che, fra i fatti costitutivi posti a base di essa,

rappresentati all'efficacia liberatoria dell'offerta e del successivo deposito, e quelli posti a base della causa davanti al Tribunale di Tivoli, vi è una coincidenza solo parziale, poiché davanti a quest'ultimo è stata dedotta anche l'efficacia estintiva di quell'offerta e del deposito pure per la pretesa esecutiva di cui all'esecuzione n. 8 del 2012.

La relazione fra i due processi risulta, dunque, di continenza, in quanto l'accertamento sollecitato con l'azione davanti a Tivoli comprende quello davanti al Tribunale di Roma.

R.g.n. 14306-13 (c.c. 10.4.2014) §6.2. In disparte il problema della prevenzione e se essa si debba far risalire al deposito del ricorso per la fase sommaria di tale opposizione (avvenuto prima dell'introduzione del giudizio davanti a Tivoli), oppure solo alla introduzione del giudizio di merito (avvenuta dopo), problema evocato dalla memoria del resistente sulla falsariga di Cass. (ord.) n. 17037 del 2010 (che, però, si occupava della diversa questione della litispendenza fra due opposizioni all'esecuzione), assume, infatti, rilievo decisivo ed assorbente che, mentre il Tribunale di Roma è competente ai sensi dell'art. 27, primo comma, c.p.c., anche sulla causa introdotta a Tivoli, una volta considerato che essa ha sostanziale natura di opposizione all'esecuzione, il Tribunale di Tivoli è, al contrario, privo di competenza su tale causa proprio per tale ragione, cioè proprio perché essa, sebbene azione giustificata sul piano sostanziale dall'art. 1210 c.c., si iscrive nel profilo dell'azione di opposizione all'esecuzione e in buona sostanza ha tale natura.

Ne deriva che la continenza, indipendentemente dalla prevenzione, opera in ogni caso a favore del Tribunale di Roma, poiché esso è competente su tutte e due le cause.

Ne discende che, previa caducazione della sentenza impugnata, dev'essere dichiarata la competenza del Tribunale di Roma in funzione di giudice dell'esecuzione sulla controversia da essa decisa.

§7. Le svolte considerazioni rendono a questo punto inutile considerare se detta competenza per ragioni di continenza in concreto si giustificerebbe anche se si potesse considerare che il Tribunale di Roma ha esaurito la fase sommaria dell'ulteriore opposizione contro l'esecuzione n. 8 del 2012 ed ha fissato il termine per l'inizio del giudizio di merito i centoventi giorni dalla comunicazione della relativa ordinanza, datata 3 ottobre 2013: tale ordinanza è stata, infatti, prodotta con la memoria dal resistente, ma senza il rispetto del secondo comma dell'art. 372 c.p.c. Inoltre, non è dato sapere se l'introduzione del giudizio di merito è avvenuta.

§8. Va fissato termine per la riassunzione di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente ed il Tribunale, ove dovesse constatare la pendenza delle due opposizioni all'esecuzione nelle rispettive fasi di merito dovrà provvedere alla riunione del giudizio ad esse.

§9. Le spese del giudizio di regolamento di competenza possono compensarsi ravvisandosi gravi ed eccezionali ragioni i proposito sia nella circostanza che le questioni esaminate e le soluzioni proposte sono state del tutto nuove, sia nell'evidenza - nella congerie di cause fra le parti in relazione allo svolgimento delle pretese esecutive - di una inusitata reciproca litigiosità.

P. Q. M.

La Corte dichiara, previa caducazione della sentenza impugnata, la competenza del Tribunale di Roma in funzione di Giudice

dell'Esecuzione. Fissa per la riassunzione termine di mesi tre dalla comunicazione del deposito della presente. Compensa le spese del giudizio di regolamento di competenza.  
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile-3, il 10 aprile 2014.